



COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO
Provincia di Benevento

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 27 del 29/10/2012

Oggetto: APPROVAZIONE del REGOLAMENTO COMUNALE per la DISCIPLINA dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA e delle ALIQUOTE RELATIVE

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 16,08 in Castelfranco in Miscano, nella sala Consiliare, su invito diramato dal Sindaco in data 24/10/2012 prot. n. 3727 e consegnato ai singoli componenti nei termini e con le modalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Antonio Pio MORCONE

Consiglieri	Presenti
ANTONIO PIO MORCONE	SI
DE LEONARDIS EMILIO	SI
D'ONOFRIO MICHELE	SI
SCINTO IVAN	SI
ROBERTI LEONARDO	SI
SANTORO PASQUALE	NO
IACURCI ADOLFO	SI
RICCIO LEONARDO MASSIMO	SI
VERRILLI BRUNO	SI
PANELLA MASSIMO MICHELE	SI
GIALLONARDO PIETRO	SI
PACIFICO SALVATORE	SI
SANTORO SANDRO PASQUALE	SI

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti sebbene invitati n. 1 .

Partecipa il Segretario Comunale dott. Marco VERDICCHIO

Il Sindaco dichiara aperta la seduta, invita il Segretario a fare l'appello dei consiglieri, che come dal prospetto sopra riportato, risultano presenti in numero valido per poter legalmente deliberare.

Il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno avvertendo che non può essere discussa o trattata alcuna questione ad essa estranea.

OGGETTO: APPROVAZIONE del REGOLAMENTO COMUNALE per la DISCIPLINA dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA e delle ALIQUOTE RELATIVE

I Responsabili dei Settori Economico-Finanziario e Tecnico attestano la regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi degli art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
dott. Marco Verdicchio _____
Arch. Michele Di Iura _____

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, attesta la regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi degli art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
dott. Marco Verdicchio _____

Il Sindaco illustra la delibera soffermandosi sugli aumenti proposti.

Il Consigliere Massimo Panella a nome del proprio gruppo chiede che l'aliquota dello 0,76% venga applicata anche alle categorie di immobili classificati come D1 in cui si esercitino attività collegate alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali o in cui siano ubicati altri opifici che privilegiano l'occupazione di manodopera locale.

Il Sindaco afferma che l'unico opificio sul territorio è il "Caseificio Miscano" a cui l'aumento comporterebbe un esborso aggiuntivo di poco più di un centinaio di euro annui e fermo restando che nulla vieta che laddove sul territorio dovessero insediarsi nuovi opifici vengano fissate aliquote agevolate per gli stessi, tale piccolo sacrificio è compensato da un maggiore introito per le casse comunali pari a circa 57.000,00 euro dovuto alla presenza sul territorio di torri eoliche che rappresentano la totalità dei D1 presenti sul territorio ad eccezione di quanto sopra citato.

Il Segretario in qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario chiede che la seduta venga brevemente sospesa per effettuare una ricerca sulla praticabilità di una differenziazione all'interno delle singole categorie.

Il Sindaco alle ore 16,25 dispone la sospensione della seduta. La seduta riprende alle 16,43. Il Segretario legge quanto in proposito riportato nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/d del 18.05.2012 *"occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie"*.

Sulla base del fatto che una differenziazione all'interno della singola categoria appare alla luce della citata circolare non fattibile il Sindaco ritiene di non porre ai voti la proposta della minoranza.

Il Consigliere Panella annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza ad una determinazione delle aliquote IMU che non tenga conto delle necessità degli opifici che esercitano attività collegate alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali o che privilegiano l'occupazione di manodopera locale.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dall'1/1/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;
- le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
- le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;
- le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;
- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, che consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, che permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3*bis*, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9*bis*, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- l'art. 13, comma 12*bis*, del D.L. 201/2011 che consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 31/10/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 e che stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo

comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Castelfranco in Miscano in quanto rientrante tra i comuni montani riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Castelfranco in Miscano;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino all'1/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Castelfranco in Miscano, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

RITENUTO allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di approvare il Regolamento Comunale in oggetto e di determinare le aliquote da versare per gli immobili situati nel Comune avvalendosi della possibilità di aumentarle dell'entità indicata nell'allegato regolamento;

CON 8 voti favorevoli e 4 contrari (Panella, Giallonardo, Pacifico, Santoro Sandro Pasquale) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di APPROVARE l'allegato schema di Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta comunale propria;

di DETERMINARE le aliquote da versare per gli immobili situati nel Comune nell'entità indicata nell'allegato regolamento;

di TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Successivamente,

il CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata;

VISTO il quarto comma dell'art.134 del D.Lgs 267/2000;

CON 8 voti favorevoli e 4 contrari (Panella, Giallonardo, Pacifico, Santoro Sandro Pasquale) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Letto approvato e sottoscritto


Il Sindaco
Av. Antonio Pio MORCONE


Il Segretario Comunale
dott. Marco VERDICCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del settore competente alla pubblicazione attesta che il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato in copia all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Castelfranco in Miscano, _____

II

ESEGUIBILITA'/ESECUTIVA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

- dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale è esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

Castelfranco in Miscano, 5.11.12


Il Segretario Comunale
dott. Marco VERDICCHIO